

Istanza di discussione in pubblica udienza ex art. 33 D.Lgs. n. 546/92

Autore: Redazione

In: Diritto tributario

Espressamente si richiede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, primo comma del codice di procedura tributaria, che l'onorevole Commissione Tributaria Provinciale di adita voglia disporre la discussione in pubblica udienza del suddetto ricorso.

Luogo e data

Firma del difensore

1 Estratto dal volume "Come difendersi dalla cartelle di pagamento" Maggioli Editore 2011

2 È un'istanza eventuale, disponendo l'art. 33 D.lgs. 546/1992 che la controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite secondo le regole dettate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data

fissata per la trattazione.

<https://www.diritto.it/istanza-di-discussione-in-pubblica-udienza-ex-art-33-d-lgs-n-54692/>